

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO E CONTENZIOSO
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 192/2020

Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale riguardante l'aggiornamento progettuale per la costruzione e l'esercizio del collegamento in cavo interrato a 132 kV "S.E. Adria Sud - C.P. Ariano", nei comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Taglio di Po (RO) e Mesola (FE).
Pratica 4569

Codice SITI NATURA 2000: ZSC IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto"; ZPS IT3270023 "Delta del Po"; ZSC/ZPS IT4060016 "Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico"

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;


VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 26467 del 12/11/2020 (acquisita al prot. reg. con n. 483552 e n. 483559 del 12/11/2020), con cui comunica il riavvio del procedimento e l'avvenuta revisione progettuale da parte del Soggetto Proponente a sostituzione di quella precedentemente fornita agli atti del procedimento avviato da predetto Ministero con nota n. 3755 del 18/02/2020 (acquisita al prot. reg. con n. 78628 del 19/02/2020);

VISTO e CONSIDERATO il decreto della competente Direzione Regionale n. 6 del 16/03/2020 con cui è riconosciuto l'esito positivo, con prescrizioni, della valutazione di incidenza per il progetto in argomento di cui agli elaborati trasmessi da TERNA spa con nota n. P20200014210 del 28/02/2020 (acquisita al prot. reg. con n. 115711 del 11/03/2020);

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

ESAMINATA la documentazione per la valutazione d'incidenza (RVCR17612B951568_rev02), redatta dal dott. for. Gabriele CAILOTTO per conto di TERNA spa, accessibile dall'archivio cloud comunicato con la predetta nota Ministeriale n. 26467 del 12/11/2020;

PRESO ATTO che lo studio per la Valutazione d'Incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura 2000 per la modifica della connessione della Cabina Primaria di Ariano e la



conseguente realizzazione di un nuovo collegamento 132 kV Ariano – nuova stazione 132 kV RTN (“Adria Sud”);

PRESO ATTO che il riassetto in argomento prevede i seguenti interventi:

- la realizzazione di un elettrodotto in cavo interrato a 132 kV di lunghezza di ca. 18,48 km e interventi di adeguamento della Cabina Primaria di Ariano;
- l’adeguamento della Stazione Elettrica a 380/132 kV e relativa sistemazione di linee esistenti e nuovi raccordi a seguito dell’installazione di nuove apparecchiature e macchinario elettrico (2 stalli linea cavo e un reattore di compensazione) e fabbricato impianto di pressurizzazione per il sistema antincendio, in un’area interna di ca. 2630 mq;

PRESO ATTO che i cavi saranno interrati ed installati normalmente in una trincea alla profondità media di 1.5 m, eventualmente corretta con una miscela di sabbia vagliata o con cemento ‘mortar’ fino all’intera conglobazione dei cavi e successivo riempimento fino in quota p.c. con il terreno da riporto;

PRESO ATTO che la posa dei cavi interesserà sia il sedime stradale e sia il terreno agricolo e che, in corrispondenza dell’attraversamento dei corsi d’acqua (Canal Bianco, Collettore Padano Polesano, Po di Venezia, Scolo Veneto Superiore, Scolo Gozzi, Po di Goro, Condotto Garbina), la posa verrà effettuata mediante la trivellazione Orizzontale Controllata o la perforazione in microtunneling;

PRESO ATTO che la durata stimata per la realizzazione degli interventi in argomento è complessivamente di circa 48 mesi, prevedendone l’avvio e l’esecuzione delle lavorazioni in concomitanza per alcuni degli interventi sopra indicati;

PRESO ATTO che le precauzioni progettuali richiamate nello studio per la valutazione di incidenza si riferiscono al Capitolato Ambiente TERNA che prevede l’adozione di buone pratiche finalizzate alla minimizzazione degli effetti ambientali delle lavorazioni (tenuta del Kit ambientale di pronto intervento in cantiere; modalità di gestione dei depositi di sostanze/materiali, modalità di gestione dei rifiuti, modalità di esecuzione delle attività per minimizzazione le emissioni in atmosfera: sonore, di polveri, gas, particolato o altri inquinanti, ecc);


PRESO ATTO e CONSIDERATO che possono essere ritenute come precauzioni ai sensi della vigente disciplina solamente ciò che risulta essere già assunto nella progettazione e nella misura in cui presentino un’intrinseca capacità nell’impedire o nell’attenuare possibili effetti negativi nei confronti degli elementi tutelati dalle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce;

PRESO ATTO che nello studio esaminato non si ritengono possibili ulteriori situazioni progettuali o pianificatorie necessarie per garantire la completa efficacia ed operatività del progetto in argomento;


RISCONTRATO e RITENUTO che la realizzazione di quelle parti del progetto in argomento non oggetto della presente valutazione (come quelle rimandate ad ulteriori atti o ad approfondimenti progettuali), sia subordinata al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

RISCONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale degli elementi progettuali di cui al paragrafo 2.1 della selezione preliminare e che, tuttavia, non risulta essere conforme ed adeguato alla rappresentazione degli elementi oggetto dell’intervento;

PRESO ATTO che, nello studio per la valutazione di incidenza esaminato, sono identificati i seguenti fattori di perturbazione di cui all’allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017: “C01.07 - Attività minerarie ed estrattive non elencate in precedenza”, “D02.01 - Elettrodotti, linee elettriche e linee telefoniche”, “D02.01.02 - Cavidotti e linee telefoniche interrate o sommerse”, “E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici”, “E05 - Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti”, “G01.03 - Attività con veicoli motorizzati”, “G05.11 - Lesioni o morte da impatti con infrastrutture o veicoli”, “H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali”, “H02 - Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)”, “H04.03 - Altri inquinanti dell’aria”, “H05 - Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (esclusi i rifiuti




- regolarmente gestiti dalle discariche)”, “H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari”;
- PRESO ATTO che per i suddetti fattori risulta espressa la correlazione con le attività previste dal presente progetto;
- CONSIDERATO e RICONTRATO che nello studio esaminato l’identificazione e la misura degli effetti di cui al suddetto fattore sono espressi secondo i criteri di cui all’allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017, ancorché solamente per alcuni dei parametri richiesti è pertinente e congrua la relativa quantificazione rispetto alle aree coinvolte e alle caratteristiche stesse del fattore;
- CONSIDERATO che nello studio esaminato la quantificazione dei parametri temporali è solo parzialmente riferita alla ripartizione temporale di cui al cronoprogramma;
- CONSIDERATO e RICONTRATO che per H01.03, H02, H05 la misura non risulta essere determinata su base modellistica e che la stessa non può essere ritenuta sufficientemente adeguata nel rappresentare il relativo ambito di influenza;
- CONSIDERATO e RICONTRATO che per H04.03 e per H06.01 la misura non risulta essere determinata sulla base di modelli scientifici accreditati e che nella determinazione dell’area di influenza si ricorre genericamente al principio di precauzione basandosi sull’attenuazione della diffusione rispetto a condizioni medie standard desunte da casistiche note (ancorché, in presenza di carenze informative, è ammesso il ricorso alla situazione peggiore con rispetto alle norme ambientali in materia vigenti);
- RICONTRATO che pertanto la stima effettuata per quest’ultimi fattori, corrispondente ad un giudizio esperto, è solo parzialmente congrua nel rappresentare l’ambito di influenza in quanto non tiene conto dei valori di fondo, delle caratteristiche del vettore e delle situazioni che lo determinano;
- CONSIDERATO che per gli interventi in argomento sono quindi possibili e pertinenti anche i seguenti fattori di pressione: “D02.09 - Altre forme di trasporto dell’energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)” [in riferimento alle modifiche introdotte nelle S.E.], “H06.04 - Inquinamento elettromagnetico” [in riferimento alle modifiche della connessione e al nuovo collegamento];
- RITENUTO che, ai fini della presente istanza, non sia consentito lo svolgimento o l’attuazione di attività diverse da quelle in precedenza caratterizzate rispetto al suddetto elenco dei fattori di cui all’allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017;
- PRESO ATTO e RICONTRATO che il dominio spaziale e temporale dell’area di analisi è definito quale inviluppo spaziale di tutti i domini massimi spaziali e temporali di influenza e che il massimo dominio desumibile di fattori di perturbazione è quello stimato per H06.01.01 (per un’estensione di circa 500 m dalla sorgente emissiva nelle aree di intervento);
- RICONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale dei limiti spaziali e temporali dell’area di analisi di cui al paragrafo 2.3 della selezione preliminare e che tuttavia esso non è conforme con le indicazioni di cui all’allegato A alla DGR n. 1400/2017;
- CONSIDERATO che, rispetto all’area di massima influenza definita, nello studio per la valutazione di incidenza vi è data indicazione che non risultano possibili situazioni di interazione congiunta con altri piani, progetti e interventi rispetto alle tempistiche di realizzazione;
- PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto ai siti della rete Natura 2000, gli interventi in argomento ricadono all’interno di tale rete solamente in funzione dell’attraversamento dei principali rami fluviali del Po (Po di Venezia e Po di Goro) e che, tuttavia, tale attraversamento si realizza in sotterranea mediante tratte in TOC di circa 650 m (mantenendo quindi le occupazioni delle strutture teleguidata all’esterno dei siti in parola e in particolare: ZSC IT3270017 “Delta del Po: tratto terminale e delta veneto”; ZPS IT3270023 “Delta del Po”; ZSC/ZPS IT4060016 “Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico”);
- CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell’integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007



- e ss.mm.ii. e dalle misure di conservazione (specificatamente definite con atti propri della Regione del Veneto e della Regione Emilia-Romagna);
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza riporta la verifica di congruità con le misure di conservazione solamente, e parzialmente, con la disciplina veneta di cui alle DD.G.R. n. 786/2016 e n. 1331/2017, senza tuttavia riconoscerne la compatibilità degli interventi in argomento con tale disciplina;
- RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi previsti dalle misure di conservazione e fissati dalla disciplina statale e regionale (con particolare riferimento a: D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii.; L.R.V. n. 1/2007 - allegato E, DD.G.R.V. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017; DD.G.R.ER n. 79/2018 e n. 1147/2018);
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto all'interno dell'area di analisi i seguenti habitat di interesse comunitario: 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)" e 92A0 "Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*";
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha escluso per i suddetti habitat la sussistenza di una condizione di vulnerabilità;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi le seguenti specie di interesse conservazionistico: *Anacamptis pyramidalis*, *Himantoglossum adriaticum*, *Ruscus aculeatus*, *Salicornia veneta*, *Cerambyx cerdo*, *Helix pomatia*, *Lycaena dispar*, *Zerynthia polyxena*, *Alosa fallax*, *Barbus plebejus*, *Chondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Cobitis bilineata*, *Rutilus pigus*, *Salmo marmoratus*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Pelophylax synkl. esculentus*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*, *Careta caretta*, *Coluber viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Elaphe longissima*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Natrix tessellata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Alcedo atthis*, *Ardea purpurea*, *Ardeola ralloides*, *Bataurus stellaris*, *Caprimulgus europaeus*, *Charadrius alexandrinus*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Coracias garrulus*, *Egretta alba*, *Egretta garzetta*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Gavia arctica*, *Gavia stellata*, *Himantopus himantopus*, *Ixobrychus minutus*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Larus melanocephalus*, *Milvus migrans*, *Nycticorax nycticorax*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Pluvialis apricaria*, *Recurvirostra avosetta*, *Sterna albifrons*, *Sterna hirundo*, *Sterna sandvicensis*, *Eptesicus serotinus*, *Hypsugo savii*, *Hystrix cristata*, *Muscardinus avellanarius*, *Mustela putorius*, *Pipistrellus kuhlii*, *Plecotus austriacus*, *Tadarida teniotis*;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha indicato la sussistenza di una condizione di vulnerabilità al progetto in argomento (ricorrendo a metodi soggettivi di previsione) per le suddette specie di interesse conservazionistico: *Alosa fallax*, *Barbus plebejus*, *Chondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Cobitis bilineata*, *Rutilus pigus*, *Salmo marmoratus*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Pelophylax synkl. esculentus*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*, *Coluber viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Elaphe longissima*, *Lacerta bilineata*, *Natrix tassellata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Alcedo atthis*, *Ardea purpurea*, *Ardeola ralloides*, *Bataurus stellaris*, *Caprimulgus europeus*, *Charadrius alexandrinus*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Coracias garrulus*, *Egretta alba*, *Egretta garzetta*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Gavia arctica*, *Gavia stellata*, *Himantopus himantopus*, *Ixobrychus minutus*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Larus melanocephalus*, *Milvus migrans*, *Nycticorax nycticorax*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Pluvialis apricaria*, *Recurvirostra avosetta*, *Sterna albifrons*, *Sterna hirundo*, *Sterna sandvicensis*;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che la caratterizzazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario è solo parzialmente conforme alle vigenti indicazioni previste per il par. 3.1 della Selezione Preliminare e che altresì non è fornita la stima del relativo grado di conservazione, in ragione della specificità dei luoghi presenti nell'area di analisi, sulla base delle condizioni che concorrono all'identificazione del valore di ciascun parametro;



- RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, per le specie di interesse comunitario sono state fornite le indicazioni di presenza o di assenza rispetto ai limiti spaziali e temporali di analisi definiti nello studio in esame;
- RISCONTRATO che, in riferimento all'ambito di influenza conseguente ai fattori di perturbazione riconosciuti nello studio esaminato e agli ulteriori fattori determinati in corso di istruttoria, in ragione del fatto che al suo interno sono presenti ambienti diversificati, caratterizzati da estensioni variabili e discontinuità, attribuiti alle categorie "11320 - Strutture residenziali isolate", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12111 - Complessi agro-industriali", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "31151 - Impianto di latifoglie", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51120 - Canali e idrovie", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tali attribuzioni per l'area in esame risultano coerenti, anche rispetto al patrimonio fotogrammetrico regionale;
- CONSIDERATO che, anche in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014 e in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame dispone delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Himantoglossum adriaticum*, *Cerambyx cerdo*, *Lycaena dispar*, *Alosa fallax*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Rutilus pigus*, *Cobitis bilineata*, *Salmo marmoratus*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Egretta alba*, *Ardea purpurea*, *Milvus migrans*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Himantopus himantopus*, *Larus melanocephalus*, *Sterna albifrons*, *Sterna hirundo*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Coracias garrulus*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus austriacus*, *Tadarida teniotis*, *Muscardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*;
- CONSIDERATO che il cavidotto sarà posato prevalentemente nel sedime stradale, o in affiancamento, ovvero in corrispondenza di superfici agricole tipicamente a seminativo a cui è attribuibile un'idoneità ambientale almeno per le seguenti specie di interesse comunitario: *Lycaena dispar*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*, *Caprimulgus europaeus*, *Coracias garrulus*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Tadarida teniotis*;
- CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie, in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto sopra richiamati;
- CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);
- ATTESO che la sottrazione di habitat non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con la condizione espressa all'art. 2 lett. e) num. 1) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;



- ATTESO che la sottrazione di habitat di specie non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con la condizione espressa all'art. 2 lett. i) num. 2) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;
- CONSIDERATO che gli interventi in argomento ricadono all'interno degli ambienti frequentati dalle suddette specie e che l'effetto su queste specie per tali interventi non è esclusivamente riferibile alle variazioni strutturali e funzionali di questi ambienti;
- ATTESO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza degli interventi;
- CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;
- RITENUTO che sia vietato l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone per i rinverdimenti delle aree a prato ovvero si provveda mediante l'utilizzo di sementi o fiorume di provenienza locale;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che, in riferimento al cronoprogramma degli interventi e relativa localizzazione, non è escludibile una sovrapposizione con i periodi di maggiore sensibilità per le specie di interesse comunitario, comprese quelle a ridotta vagilità (il cui periodo riproduttivo risulta essere complessivamente compreso tra marzo e luglio);
- RITENUTO che le lavorazioni interferenti con le specie di interesse comunitario siano eseguite preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso) e che, l'eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale periodo è ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui le predette lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva e la direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e relative precauzioni (comprendente della sospensione delle lavorazioni), delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (compresa la delimitazione, ove possibile, delle aree di cantiere fisse e mobili con le barriere per l'erpetofauna e con le barriere fonoassorbenti);
- RITENUTO che, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, non siano sottratte superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto (con particolare attenzione al mantenimento dell'esistente sistema di siepi e filari eventualmente rinvenibile nelle aree agricole attraversate dal tracciato);
- RITENUTO che la Direzione Lavori documenti il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun intervento di cui al cronoprogramma, mediante specifica reportistica sul rispetto delle indicazioni prescrittive;
- CONSIDERATO che, qualora le informazioni e le conclusioni fornite con gli studi siano ritenute non sufficienti o non condivisibili dall'autorità competente, può corrispondere l'obbligo di effettuare il monitoraggio degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
- RITENUTO che, per quanto sopra, siano comunicate all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione degli interventi in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione) e che, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sarà effettuato il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla



presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;

CONSIDERATO e RITENUTO che, per le peculiarità di questa istanza, per l'attuazione del progetto in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare di valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala inoltre che la documentazione ai fini della procedura per la valutazione di incidenza è parzialmente congrua alle indicazioni riportate nell'Allegato A alla D.G.R. 1400/2017 (fase 2, 3 e 4 della selezione preliminare) e i giudizi espressi nell'esaminato studio sulla significatività delle incidenze, in quanto derivanti da metodi soggettivi di previsione e non comprensivi dell'analisi puntuale della variazione del grado di conservazione, possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione di opportune prescrizioni, raccomandazioni e suggerimenti;

CONSIDERATO che, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017, andranno altresì trasmessi i dati vettoriali e il relativo metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011", predisposti in adeguamento a quanto sopra, per:

- a. gli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare (vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare e gli attributi necessari a qualificare l'oggetto geometrico relativo ai singoli interventi di razionalizzazione della rete elettrica di trasmissione nazionale);
- b. gli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare (riportando gli attributi relativi al dominio spaziale e temporale dell'influenza);

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente all'Autorizzazione, le cui valutazioni in merito alla significatività dell'incidenza possono discostarsi, seppur motivatamente sulla base dei dati in proprio possesso e tenendo conto del principio di precauzione, da quelle riportate nella presente relazione tecnica istruttoria;


PERTANTO per quanto sopra, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si propone all'Autorità competente di

PRENDERE ATTO

della dichiarazione del dott. for. Gabriele CAILOTTO, il quale dichiara che *"La descrizione del progetto del Nuovo elettrodotto a 132kV in cavo interrato "S.E. Adria Sud – C.P. Ariano" è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione. Con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"*

DARE ATTO

- i. che quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- ii. che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalle misure di conservazione (specificatamente definite con atti propri della Regione del Veneto e della Regione Emilia-Romagna);



- B. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza;
- C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- iii. che risultano attesi degli effetti, ritenuti non significativi a seguito del quadro prescrittivo, nei confronti delle specie di interesse comunitario e in particolare per: *Lycaena dispar*, *Alosa fallax*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Rutilus pigus*, *Cobitis bilineata*, *Salmo marmoratus*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Pelophylax synkl. esculentus*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis sicula*, *Coluber viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Elaphe longissima*, *Natrix tessellata*, *Gavia stellata*, *Gavia arctica*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Egretta alba*, *Ardea purpurea*, *Milvus migrans*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta*, *Charadrius alexandrinus*, *Pluvialis apricaria*, *Larus melanocephalus*, *Sterna albifrons*, *Sterna sandvicensis*, *Sterna hirundo*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Coracias garrulus*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Tadarida teniotis*;

RICONOSCERE


una conclusione positiva della valutazione di incidenza rispetto alla rete Natura 2000 e un esito favorevole (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza per l'aggiornamento progettuale per la costruzione e l'esercizio del collegamento in cavo interrato a 132 kV "S.E. Adria Sud - C.P. Ariano", nei comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Taglio di Po (RO) e Mesola (FE)

PRESCRIVERE

1. di non sottrarre superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e di vietare la variazione delle locali condizioni strutturali (biotiche e abiotiche) in presenza di habitat di interesse comunitario. Sia garantito il mantenimento dell'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto (con particolare attenzione al mantenimento dell'esistente sistema di siepi e filari eventualmente rinvenibile nelle aree agricole attraversate dal tracciato);
2. di realizzare gli interventi in argomento preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso). L'eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale periodo è ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui le predette lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva e la direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e relative precauzioni (comprendente della sospensione delle lavorazioni), delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (compresa la delimitazione, ove possibile, delle aree di cantiere fisse e mobili con le barriere per l'erpetofauna e con le barriere fonoassorbenti). La Direzione Lavori documenti il rispetto delle indicazioni prescrittive mediante specifica reportistica e, qualora non provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, si provveda all'attuazione del monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;

e

8



RACCOMANDARE

- la comunicazione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza della data di avvio e di conclusione degli interventi in argomento, del cronoprogramma aggiornato;
- la trasmissione della reportistica sulla verifica delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun intervento di cui al cronoprogramma aggiornato;
- l'adeguamento, sulla scorta delle indicazioni di cui alla presente istruttoria, e successiva trasmissione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza del dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati ai punti 2.1 e 2.3 della selezione preliminare;
- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

Venezia, lì 23.11.2020

P.O. Pianificazione Ambientale – f.to dott. Gianluca Salogni

P.O. Istruttorie Vinca – f.to dott. Mattia Vendrame